



COMUNE DI FRATTE ROSA

Provincia di Pesaro e Urbino

ATTI DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE



RELAZIONE INFORMATIVA SULL'ATTIVITA' SVOLTA

Dopo oltre tre anni dal mio insediamento ho ritenuto, seguendo l'esempio di omologhi organi che svolgono le stesse funzioni in altri comuni, di fare il punto della situazione e dare una lettura più chiara e organica delle attività sinora compiute a chi ne ha interesse, a completamento di quanto si può evincere dai vari provvedimenti adottati e pubblicati nell'apposita sezione del website comunale.

In seguito alla dichiarazione di dissesto deliberata dal Consiglio Comunale di Fratte Rosa il 28/3/2019 il Presidente della Repubblica, con decreto in data 23/5/2019, mi ha designato quale Organo Straordinario di Liquidazione dell'ente locale in parola (di seguito O.S.L.), cui è seguito il formale insediamento il 4/6/2019 (entro il termine di 5 gg. dalla notifica del suddetto decreto presidenziale, come per legge).

Quale O.S.L. ho competenza, in particolare, per la gestione dell'indebitamento pregresso e l'adozione di tutti i provvedimenti normativamente previsti per l'estinzione dei debiti del Comune di Fratte Rosa inerenti fatti e atti di gestione verificatisi fino all'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato (nel nostro caso sino a tutto il 31 dicembre 2018) pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data e comunque non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'articolo 256, comma 11, del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 267 (Cfr. art. 5, co. 2, del decreto legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito in legge 28 maggio 2004, n. 140; Consiglio di Stato, n. 856 del 04/03/2008).

Come prescritto, ho svolto le mie funzioni tenendo conto dei seguenti effetti conseguenti "ex lege" alla dichiarazione di dissesto:

- separazione della gestione pregressa da quella corrente;
- sospensione, fino all'approvazione del rendiconto, delle azioni esecutive nei confronti del comune per i debiti che rientrano nella competenza dell'O.S.L.;
- estinzione d'ufficio delle procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione per le quali siano scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente;
- blocco dei pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione del dissesto sulle somme del tesoriere che può disporre per le finalità dell'ente e di legge;
- blocco della decorrenza di interessi e rivalutazione monetaria sulle somme di competenza del dissesto dovute per anticipazioni di cassa e sui debiti insoluti, dalla deliberazione del dissesto e sino all'approvazione del rendiconto.

Tra gli adempimenti preliminarmente espletati quale O.S.L., la cui attività non è segnata da perentorietà di termini (Cfr. T.A.R. Campania n. 12032 del 16/09/2004), si annoverano:

- la predisposizione e la pubblicizzazione, nei modi di legge ed entro dieci giorni dall'insediamento, dell'avviso di avvio della procedura di liquidazione;
- l'istituzione del servizio di tesoreria della liquidazione;
- l'apertura del conto della liquidazione in tesoreria unica SIOPE;
- la richiesta al comune di acquisizione del fondo di cassa e di revisione straordinaria dei residui attivi e passivi;
- la comunicazione al concessionario della riscossione, propedeutica ai versamenti di competenza dell'O.S.L. sul conto della liquidazione;
- la richiesta di quantificazione del patrimonio disponibile ai fini dell'eventuale alienazione e delle quote delle economie sui mutui da destinare alla liquidazione.

Contestualmente a tali adempimenti quale O.S.L., nell'esercizio del potere di auto-organizzazione ex art. 253 D.Lgs. n. 267/2000, ho ottenuto la disponibilità di un idoneo ufficio, delle dotazioni strumentali necessarie e dell'assistenza delle risorse umane con le specifiche competenze che si rendessero, via, via necessarie durante lo svolgimento dell'incarico; ho inoltre istituito l'ufficio di supporto dell'O.S.L. riconoscendo, particolarmente nella fase di primo avvio dell'attività commissariale, i compensi aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per le figure professionali interessate, con onere a carico della liquidazione.

Viceversa, non ho finora ritenuto necessario ricorrere a consulenti o collaboratori esterni ulteriori rispetto a quelli di cui già si avvale l'amministrazione comunale, anche se consentito dalla vigente legislazione (art. 4, co. 8-ter, D.P.R. 24.08.1993 n. 378), così evitando oneri aggiuntivi a carico della gestione straordinaria; quando si è reso necessario per lo svolgimento di pratiche dell'O.S.L. ho quindi fatto ricorso, nell'ambito della disponibilità delle risorse comunali già acquisita cui ho fatto cenno, ai professionisti di cui il Comune di Fratte Rosa già si avvale.

All'avviso per la definizione dell'ammontare debitorio dell'ente, divulgato il 14/6/2019 e con scadenza al 13/8/2019, ha fatto seguito la presentazione delle istanze di insinuazione al passivo da parte dei creditori, ai sensi dell'art. 252, secondo comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 9, primo comma, del D.P.R. n. 378/1993.

A seguito di tale propedeutica attività ho provveduto, con la preziosa collaborazione dei componenti dell'ufficio di supporto all'O.S.L., alla rilevazione:

- delle partite debitorie segnalate dagli interessati entro il termine assegnato;
- di quelle segnalate fuori termine;
- di quelle rilevabili d'ufficio;

il tutto sia per i debiti di bilancio che per gli eventuali fuori bilancio (che peraltro il Comune di Fratte Rosa ha provveduto al formale riconoscimento) e distinguendo i creditori privilegiati da quelli chirografari, per stabilire l'ordine di precedenza nella trattazione delle relative posizioni, complessivamente censite nel numero e nell'ammontare indicati nel prospetto che segue:

MASSA PASSIVA [DEBITI CENSITI] (*)	
DA ISTANZA NEI TERMINI	
Retribuzioni o trattamenti equiparati N. 40 (**)	€ 130.938,65
Crediti Privilegiati N. 9 (***)	€ 21.902,85
Crediti Chirografari N. 21	€ 274.058,29
DA ISTANZA FUORI TERMINE O RILEVATI D'UFFICIO	
Crediti Privilegiati N. 12 (***)	€ 33.182,97
Crediti Chirografari N. 99	€ 1.048.730,94
TOTALE (****)	€ 1.508.813,70

- (*) Le somme sono state determinate partendo da una "sommatoria delibazione" (prevista per legge in caso di adozione della c.d. "procedura semplificata di liquidazione") per poi operare un esame puntuale di ogni singola posizione, effettuata nel trascorso biennio.
- (**) I creditori per retribuzioni o trattamenti equiparati hanno, per legge, precedenza assoluta rispetto agli altri creditori e diritto al soddisfacimento del credito per intero.
- (***) I creditori privilegiati hanno precedenza all'interno delle rispettive categorie (istanze pervenute nei termini o istanze pervenute fuori termine/crediti rilevati d'ufficio); resta il fatto che, nel caso di ricorso alla c.d. "procedura di liquidazione semplificata" e come meglio specificato sotto, a essi va comunque proposta una transazione per il soddisfacimento del credito in misura inferiore all'intero (come per quelli chirografari).
- (****) L'importo complessivo è già decurtato della somma di € 16.845,99 relativa alle istanze di debiti non ammessi per varie cause (caduti in prescrizione, maturati in epoca diversa da quella di competenza O.S.L., già saldati e quindi non dovuti, ecc.); l'elenco delle partite debitorie escluse verrà comunque allegato al piano di estinzione, come prescritto.

Tenuto conto dell'ammontare del fondo cassa di competenza dell'O.S.L. e delle ulteriori somme all'epoca accreditate nel conto di tesoreria O.S.L. dal Comune di Fratte Rosa in quanto rientranti nel mio ambito temporale di competenza, ammontanti complessivamente a € 331.724,06 e fatte le opportune valutazioni per raffronto con il valore della massa debitoria, ho ritenuto, alla data del 29/11/2019, che ricorressero tutte le condizioni di legittimità e opportunità per proporre all'autorità comunale la c.d. "procedura semplificata di liquidazione", prevista e disciplinata dall'art. 258 del succitato T.U.E.L.

Tale proposta è stata appunto formalizzata con provvedimento N. 15 del 29/11/2019 ed è stata accolta dalla Giunta Municipale di Fratte Rosa con deliberazione n. 62 del 6/12/2019, con contestuale impegno a reperire e a mettere a disposizione dell'O.S.L. le risorse finanziarie necessarie per la liquidazione della massa passiva rilevata.

Va evidenziato che, in merito ai benefici scaturenti dalla procedura semplificata, si è pronunciato sia il Ministero dell'Interno - Dipartimento Affari Interni e Territoriali (nel cui ambito è incardinata la Direzione Centrale per la Finanza Locale) sia la stessa Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie (Delibera n. 14/2009) che ha sottolineato come, dall'analisi compiuta sugli enti dissestati nella Relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali, emerge l'impossibilità per gli stessi di raggiungere il risanamento senza alcun intervento erariale o regionale auspicando, di conseguenza, un intervento che possa rendere obbligatoria l'adozione della suddetta procedura, accompagnata da un sistema di utilizzo di contributi straordinari e di altre risorse dell'ente che permetta di disporre con maggior celerità delle liquidità necessarie per le transazioni. La Corte ritiene, infatti, di tutta evidenza che una massiccia applicazione di tale procedura verrebbe a generare, oltre alla riduzione della massa passiva, l'altro importante positivo effetto di evitare all'ente risanato le ulteriori richieste del creditore che vi aderisce.

In sintesi e, comunque, il ricorso alla PROCEDURA SEMPLIFICATA in luogo della PROCEDURA ORDINARIA consente:

- di esimersi dalla compilazione del "piano di rilevazione" e di incentrarsi sulla sola predisposizione del "piano di estinzione" (se non ci fossero debiti esclusi si potrebbe addirittura approvare direttamente il rendiconto finale);
- di conseguire una notevole riduzione della massa passiva;
- di pagare immediatamente (rispetto all'acquisizione della disponibilità delle risorse all'uopo necessarie) i creditori che accettano la proposta transattiva (30 giorni);
- di evitare azioni dei creditori dopo la chiusura del dissesto.

Evidenzio e ritengo di dare particolare risalto al fatto che la tempestiva richiesta (dell'O.S.L.) e l'adesione (dell'autorità comunale) alla modalità di gestione del dissesto con procedura semplificata, ha consentito l'accesso alle misure previste dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 e dall'art. 4 del Decreto del Ministero dell'interno del 9 aprile 2018, con le quali è stabilita la concessione di anticipazioni di liquidità in favore di enti locali in dissesto finanziario con un contributo biennale (dal 2019 al 2020) per gli enti che hanno dichiarato il dissesto dal 1° giugno 2016 al 31 dicembre 2019 e che abbiano aderito alla procedura semplificata. Tali somme si sono aggiunte a quelle periodicamente liquidate e riscosse dal Comune e, se e in quanto afferenti al proprio ambito di competenza temporale, allo stesso riversate.

Con provvedimento N. 4 del 14/1/2021:

- adottato immediatamente dopo aver acquisito la disponibilità dei fondi del Ministero dell'Interno per l'anno 2019, erogati ai sensi delle citate normative, al fine di poter avviare la procedura di ripianamento nei tempi prescritti per il loro utilizzo
- e tenuto conto dell'ambito temporale in cui si sono maturate le posizioni debitorie e dell'intervallo all'interno del quale può essere collocata la percentuale di soddisfacimento dei crediti mediante transazione,

ho determinato nel 54%, detta percentuale per i crediti ammessi prevedendo, in caso di accettazione della proposta, la prescritta rinuncia a ogni altra pretesa e con liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione; il tutto eccettuati i crediti

relativi a retribuzioni o quelli che, per altre particolarissime circostanze di legge, vanno liquidati per intero.

In seguito alla disponibilità delle somme di cui sopra e delle altre, via, via rimosse dal Comune e riversate all'O.S.L. in quanto, come già detto, afferenti al proprio ambito di competenza temporale, e dedotte le spese già sostenute e quelle da accantonare per i costi della procedura, ho avviato l'attività di risanamento seguendo l'ordine previsto dalla legge e specificato nel provvedimento suindicato.

Utilizzando le risorse sino a ora acquisite, di cui al seguente prospetto:

MASSA ATTIVA	
Fondo di cassa al 31.12.2018	€ 148.417,02
Somme successivamente accreditate all'O.S.L. in quanto relative a entrate e tributi afferenti al proprio ambito temporale di competenza dedotte le somme riversate dall'O.S.L. al Comune per mutui passivi che, come per legge, non competono all'O.S.L. (219.711,90 - 31.318,77 = 188.393,13)	€ 188.393,13
Proventi da alienazione di beni immobili individuati come per legge	//
Interessi attivi maturati sul conto della liquidazione	€ 0,00
Anticipazione di liquidità con oneri a carico dell'ente	€ 206.903,26
Contributi e/o altre forme di finanziamento che non costituiscono indebitamento	€ 0,00
TOTALE	€ 543.713,41

ho soddisfatto, allo stato attuale, i seguenti creditori, per l'ammontare complessivo indicato a fianco di ciascuna categoria:

TIPOLOGIA CREDITI	% APPLICATA	IMPORTO
Retribuzioni e trattamenti equiparati (tutte)	100%	€ 130.938,65
Creditori per compensi relativi ad attività cui sono destinati fondi vincolati (tutti)	100%	€ 3.822,68
Creditori Privilegiati con istanza tempestiva (trattati tutti e soddisfatti tutti quelli che hanno accettato la proposta di transazione)	54%	€ 9.763,29
Creditori Chirografari con istanza tempestiva (trattati tutti e soddisfatti tutti quelli che hanno accettato la proposta di transazione)	54%	€ 208.378,49
Creditori Privilegiati rilevati d'ufficio o con istanza fuori termine (trattati tutti e soddisfatti tutti quelli che hanno accettato la proposta di transazione)	54%	€ 2.910,77
Creditori Chirografari rilevati d'ufficio o con istanza fuori termine (trattati in parte - seguendo l'ordine stabilito e compatib. con la disponibilità di risorse - e, tra costoro, soddisfatti quelli che hanno accettato la proposta).	54%	€ 1.917,56
TOTALE		€ 357.731,44

Non è stato invece possibile soddisfare i seguenti creditori, perchè non hanno accettato la proposta transattiva e per i quali è stato conseguentemente accantonato il prescritto importo nella percentuale a fianco indicata:

TIPOLOGIA CREDITI	% ACCANTONATA	IMPORTO
Retribuzioni e trattamenti equiparati	//	//
Creditori per compensi relativi ad attività cui sono destinati fondi vincolati	//	//
Creditori Privilegiati con istanza tempestiva	//	//
Creditori Chirografari con istanza tempestiva	50%	€ 9.900,00
Creditori Privilegiati rilevati d'ufficio o con istanza fuori termine	100%	€ 27.899,69
Creditori Chirografari rilevati d'ufficio o con istanza fuori termine	50%	€ 3.174,51
TOTALE		€ 40.974,20

GESTIONE "SEPARATA", COME PER LEGGE, DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI NATURA VINCOLATA

Ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 50/2017, convertito in legge n. 96/2017) che ha modificato la previgente normativa, compete all'O.S.L. anche l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata. Come già riportato sopra, alla data odierna sono stati autorizzati pagamenti di posizioni debitorie riconducibili alla gestione vincolata per l'importo di € 3.822,68.

In questo momento, dedotti i costi già sostenuti (e gli accantonamenti di legge per le spese ancora da sostenere) per la procedura nonché dedotti gli accantonamenti di cui sopra relativi ai creditori che non hanno accettato la proposta transattiva, dispongo di € 44.507,77, non sufficienti per proporre la transazione al prossimo creditore secondo l'ordine stabilito (proposta per la quale occorrerebbero € 468.916,07, corrispondenti al 54% del credito residuo del creditore medesimo).

Per far fronte alle carenze finanziarie di cui sopra, che allo stato attuale impediscono di proseguire nell'opera di soddisfacimento della massa passiva, segnalo:

- che sulla base della rilevazione effettuata all'atto dell'insediamento, più esattamente circostanziata dal comune di Fratte Rosa con nota Prot. 128 del 30/9/2022, sono in procinto di esperire la procedura per la vendita dei beni patrimoniali "disponibili e non indispensabili per i fini dell'ente";
- che ai sensi dell'art. 16, comma 6-septies, del D.L. 115/2022 (c.d. D.L. Aiuti bis) il Governo ha adottato misure per incrementare la massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, deliberato nell'arco temporale comprendente il Comune di Fratte Rosa e il Comune stesso non mancherà di segnalare tempestivamente al Ministero dell'Interno l'esigenza di ricevere i fondi spettanti, non appena il citato dicastero avvierà la relativa procedura);

- che l'ente in parola, come evidenziato nella sopraccitata comunicazione del 30/9/2022, "sta attivando ogni procedura per il recupero di somme da destinare al risanamento del debito fino al 31/12/2018" (quello di competenza della gestione liquidatoria), impegnandosi a darmene tempestiva informazione.

Di conseguenza assicuro che, non appena la disponibilità nel conto di tesoreria dell'O.S.L. (dedotti i citati accantonamenti) raggiungerà la capienza per rivolgersi al creditore/creditori ancora da soddisfare secondo l'ordine stabilito, procederò senza indugio all'attivazione del relativo iter (anch'esso specificato nel sopraccitato provvedimento che ha stabilito l'ordine dei pagamenti e secondo le previsioni di legge).

Peraltro, a eccezione del canale di finanziamento cui ho poc'anzi fatto cenno, quanto alla realizzazione della massa attiva destinata a coprire finanziariamente l'illustrata consistenza debitoria:

- essa può dirsi essenzialmente riconducibile all'attivazione delle entrate proprie atteso che, a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3/2001, non è più previsto che lo Stato possa concorrere, con oneri a proprio carico, al finanziamento dei debiti pregressi tramite mutuo ventennale e che, di conseguenza, tutte le risorse finanziarie per raggiungere il risanamento devono essere reperite in ambito comunale;
- avendo il Comune di Fratte Rosa dichiarato il dissesto successivamente all'8/11/2001, non si applicano le disposizioni del titolo VIII del T.U. che disciplinano l'assunzione di mutui per il risanamento dell'ente locale dissestato; in caso di disponibilità, avrebbe potuto usufruire del residuo ordinario per il fondo sviluppo degli investimenti comunque utilizzabile solo per finanziamento di debiti per investimenti o spesa corrente maturati prima dell'8 novembre 2001; eventuali risorse derivanti dall'assunzione di mutui devono essere destinate al finanziamento di debiti per spese di investimento o per spese correnti maturate prima dell'8 novembre 2001.

Proseguo segnalando che quale O.S.L. ho provveduto, attivando e sensibilizzando le figure professionali competenti, a che venissero approvati i ruoli ordinari e coattivi e le liste di carico delle imposte e delle tasse con riferimento agli esercizi di competenza (cioè fino a tutto il 31/12/2018). In particolare, ho monitorato gli uffici sui controlli e sulle attività di accertamento e di riscossione coattiva da porre in essere, al fine di evitare eventuali prescrizioni e/o decadenze delle entrate di competenza della gestione straordinaria di liquidazione per omesso intervento entro i perentori termini di legge (attività di accertamento in rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti nonché, d'ufficio, delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti da effettuarsi notificando, al contribuente, apposito avviso motivato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati). Per la riscossione coattiva dei tributi locali, notifica al contribuente del titolo esecutivo (cartella o ingiunzione) a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.)

Quando si concretizzeranno le suesposte condizioni, procedendo nell'attività di soddisfacimento delle ragioni creditorie e nell'accertamento dei mezzi finanziari disponibili per farvi fronte, opererò gli accantonamenti nelle

percentuali di legge per i debiti non transati (eventuali accantonamenti per vertenze in corso sono previsti nella prassi solo in caso di massa attiva capiente e in presenza di mutuo o contributo statale).

Solo dopo aver effettuato gli accantonamenti, quale O.S.L. dovrò provvedere, ai sensi dell'art. 258, co. 5, del D.Lgs. n. 267/2000, alla redazione del piano di estinzione delle passività pregresse, con cui sono accertati definitivamente l'attivo ed il passivo della liquidazione, nelle sue componenti di:

- massa attiva;
- massa passiva;
- oneri della liquidazione (tra cui il compenso unico complessivo lordo dell'O.S.L. stabilito con decreto interministeriale 09.11.1995 e calcolato in base alla massa passiva ammessa alla liquidazione, al numero dei creditori ed alla popolazione dell'ente, salvo acconti in corso di procedura in misura pari al 50% del compenso minimo garantito, tenuto conto dei risultati ottenuti e dell'attività svolta;
- elenco dei debiti esclusi.

Da ultimo, quale O.S.L., sarò tenuto ad approvare il rendiconto della liquidazione nel termine di 60 giorni dall'ultimazione delle operazioni di pagamento. Il Collegio dei Revisori dei Conti risconterà e verificherà la rispondenza tra il piano di estinzione e l'effettiva liquidazione.

Ringrazio quanti hanno fin qui prestato collaborazione, con il proprio apporto e impegno, nonostante le particolari difficoltà operative riconducibili anche all'emergenza sanitaria legata all'insorgenza e alla diffusione del Covid-19, ricordando che gli atti dell'O.S.L. ricadono pur sempre nella sfera giuridica dell'ente e che essi costituiscono atti del Comune.

Tanto ho ritenuto di relazionare per una comunicazione trasparente e il più possibile chiara ed esauriente, riguardo al mio operato nell'ambito della procedura di dissesto.

Fratte Rosa, lì 14 ottobre 2022

IL COMMISSARIO STR. DI LIQUID.
Dott. Riccardo Sgalla